

Autin

EMENDAMENTO N. 1097

Disegno di Legge n. 107 del 07.02.2020

Presentata da: MULLA

- Sostitutivo parziale
- Sostitutivo totale
- Aggiuntivo
- Soppresivo parziale
- Soppresivo totale

Testo dell'emendamento:

Nel DL 107, dopo l'art. 8, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis

Avvocatura regionale della Sardegna. Modifiche agli articoli 28 e 47 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Per la rappresentanza, la difesa dell'amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale è istituita l'avvocatura regionale che succede a tutti gli effetti di legge alla Direzione Generale dell'Area Legale.
2. L'avvocatura regionale è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.
3. L'avvocatura assicura, senza soluzione di continuità, le funzioni precedentemente svolte dalla Direzione Generale dell'Area Legale e provvede in particolare:
 - a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale;
 - b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;
 - c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità e/o la necessità di promuovere, resistere, abbandonare o conciliare giudizi specialmente nanti alle magistrature superiori e/o di secondo o unico grado;
 - d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario nel caso di assenza di professionalità interne e, comunque, con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dal territorio della Regione.
 - e) a formulare i pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli assessori regionali e dalle rispettive direzioni generali.
 - f) a esprimere parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia.
3. Le funzioni di coordinatore dell'avvocatura regionale sono svolte da un avvocato abilitato alpatrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale iscritti al relativo albo da almeno cinque anni oppure tra gli esterni, in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione. Il coordinatore dell'avvocatura regionale nomina tra gli avvocati dipendenti dell'avvocatura il vicario.

Regione SA 1097

segue → 50.1097

4. Su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale con apposita deliberazione, individua il contingente organico dell'avvocatura regionale e delle posizioni professionali necessarie al suo funzionamento e iscrive gli avvocati in apposito ruolo professionale stabilendo preventivamente i requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio senza danno per la Regione, gli avvocati dell'amministrazione regionale iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012, sono assegnati d'ufficio all'avvocatura regionale e fanno parte di diritto del relativo contingente organico se in possesso del requisito di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 e sono iscritti nell'apposito ruolo professionale.
5. Il rapporto di lavoro degli avvocati dell'avvocatura regionale è disciplinato in maniera distinta nell'ambito del contratto di comparto ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Agli avvocati dell'avvocatura regionale si applica l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 e nella misura indicata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
6. L'esercizio della funzione di avvocato dell'avvocatura regionale si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali. Gli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale devono essere dipendenti della Regione e alla stessa legati da un rapporto organico diretto ed esclusivo.
7. Il primo periodo dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 è soppresso.
8. Al comma 9-bis dell'articolo 47, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le parole: "dell'area legale" sono sostituite dalle seguenti "dell'avvocatura regionale della Sardegna".
9. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

